SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 7 luglio 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 9 aprile 2009, n. **82**.

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi. *(09G0093)* . . . . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2009.

Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2009. *(09A07626)* . . . . Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2009.

Adeguamento stipendiale e indennità del personale di magistratura e equiparati. *(09A07647)* . . . . Pag. 37

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il regolare svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009». (Ordinanza n. 3787). *(09A07715)* . . . . Pag. 38

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 giugno 2009.

Determinazione, per l'anno 2009, del contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. *(09A07665)* . . Pag. 39
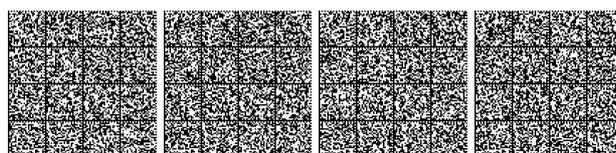
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 18 marzo 2009.

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2008/2009. (Decreto n. 34). *(09A07627)*. . . . . Pag. 40

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 18 giugno 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato per la DOCG «Barbera d'Asti» e per la DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato». *(09A07531)* . . . . Pag. 42

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzzione al laboratorio «Lachimer - Lab. chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(09A07538)*. . . . . Pag. 45

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 22 giugno 2009.

Adozione dei Piani antincendi boschivi (piani AIB) delle riserve naturali statali «Iona-Serra della Guardia», «Serra Nicolino-Piano d'Albero», «Cropani-Micone» e «Marchesale» presenti nel territorio della regione Calabria, con periodo di validità 2007-2011. *(09A07666)* . . . . Pag. 46

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 19 giugno 2009.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma, circoscrizione di RM1 e RM2 Civitavecchia e Velletri. *(09A07615)*. . . . Pag. 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Domosedan Gel» 7,6 mg/ml. *(09A07617)* . Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Synulox sospensione iniettabile». *(09A07545)* . . . . Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Synulox Endomammario». *(09A07546)* . . . . Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pathozone». *(09A07547)* Pag. 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 20% soluzione iniettabile». *(09A07616)* . . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bio Laringo PV». *(09A07544)*. . . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis IB Ma5». *(09A07540)* . . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis IB H120». *(09A07618)* . . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis ND Hitchner». *(09A07619)*. . . . . Pag. 50

Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Cryomarex HVT». *(09A07543)*. . . . . Pag. 50

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino in «Montefalco Sagrantino», e proposta del relativo disciplinare di produzione. *(09A07532)* . . . . Pag. 50

Banca d'Italia:

Nomina dei Commissari straordinari e dei componenti del Comitato di sorveglianza della Delta S.p.a., in Bologna, e di SediciBanca S.p.a., in Roma, in amministrazione straordinaria. *(09A07667)* . . . . Pag. 53
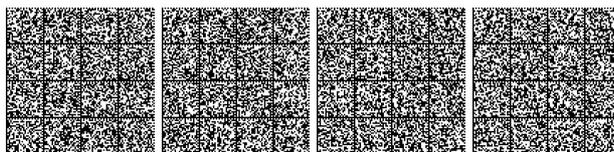
Nomina del Commissario straordinario, dei componenti del Comitato di sorveglianza e del Presidente del suddetto Comitato della Independent Global Managers Società di gestione del risparmio per Azioni (IGM SGR S.p.A.), in Milano. *(09A07668)* . . . . Pag. 53

Nomina del Commissario straordinario, dei componenti del Comitato di sorveglianza e del Presidente del suddetto comitato, della Banca Popolare di Garanzia società cooperativa per azioni, in Padova, in amministrazione straordinaria. *(09A07669)* . . . . . . Pag. 53

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 giugno 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2009 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione». *(09A07872)*. . . . . Pag. 54

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Golaszewski Karol, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06935)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Brescacín Nicolás, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A06934)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Leonienko Beata, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06936)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zawada Anna, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06937)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hernández Martínez Leidy, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A06924)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Salas Palma Andrea Bernardita, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A06931)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Volyanyuk Nina Andriyivna, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A06933)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miskova Tatyana, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A06930)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabra Hussein Nada, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A06925)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Coa Yanque Erika Hayddy, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A06927)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Contreras Calle Alicia Benjamina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A06926)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Castillo Rojas Yahel Maryhect, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A06928)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Degasperi Fabiane, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A06929)*

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Filip Viorica, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06946)*

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivascu Raluca Elena, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06945)*

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Demeternè Dosa Eszter, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06948)*

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marchis - Ianc Nicoleta Viorica, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06944)*

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nyiri Magdolna, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06947)*

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgescu Petria Marilena, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06943)*

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Macovei Petronela, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06938)*

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hortea Aurora, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06939)*

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lata Andreea Cristina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06940)*

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Munteanu Anisoara, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06941)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghouili Yousra, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06942)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elvira Del Valle Cenizo, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06923)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gudrun Schreuder, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06922)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Boiciuc Petru Adrian, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06962)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Codreanu George, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06961)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragotoiu Doina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06963)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Damian Corina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06960)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Goizago Vasile Laurentiu, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06967)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Avram Silvia Georgeta, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06959)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Mihali Iuliu Ariton, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06966)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Deac Melinda Bianca, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06965)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hariton Doina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06964)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoianov Maria Cristina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06950)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Motorga Petronela, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06952)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Manuela, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06951)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Hotescu Laurentiu Antonio, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06949)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabau Gheorghina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06953)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoican Roxana Madalina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06954)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Vladu Marin Bogdan, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06957)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Botnaru Natalia, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06956)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasile Leontina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06955)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionica Florea Elena, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06958)*

DECRETO 21 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Maria Ibarburu Valbuena, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06968)*

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ulrike Hartig, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A06932)*

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisabeth Adele Lichtenegger, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06969)*

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Villegas Choque Evangelina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06975)*

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Akpamgbo Okeke Irene Njideka, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06976)*

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sayari Olfa, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06974)*

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Liby, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06972)*

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. George Rajesh Mathalikunnel, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06970)*

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Dridi Hassen, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06971)*

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thyakadan Ouseph Jaseentha, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06973)*
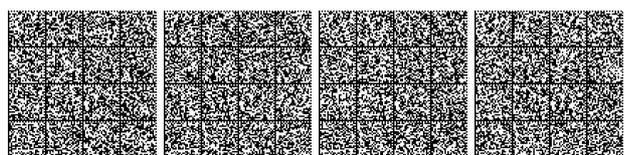
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 aprile 2009, n. **82**.

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo all'attuazione della direttiva 1989/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente l'articolo 9 che conferisce al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di fissare, in attuazione di direttive comunitarie, le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell'allegato a tale decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, di recepimento della direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e di proseguimento, e della direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Vista la direttiva 2006/141/CE riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE;

Vista la direttiva 92/52/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57, che ha dato attuazione alla direttiva 1999/21/Ce sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;

Vista la circolare del Ministero della sanità 24 ottobre 2000, n. 16, sulla «Promozione e tutela dell'allattamento al seno»;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) 1924/2006 del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, relativo all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 sulla «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare»;

Visto il decreto del Ministero della salute 16 gennaio 2002 sulle «Modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini», ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500;

Visto il decreto del Ministero della salute 22 febbraio 2005, n. 46 «Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno» - Modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500;

Visto l'articolo 11, comma 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla produzione, alla composizione, all'etichettatura, alla pubblicità e alla commercializzazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia in buona salute, nonché degli stessi alimenti destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si applicano le definizioni di «indicazione», «indicazione nutrizionale», «indicazione sulla salute» e «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punti 1, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

2. Si intende, inoltre, per:

a) «lattanti»: i soggetti di età inferiore a dodici mesi;
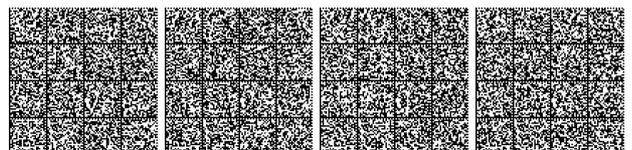
b) «bambini»: i soggetti di età compresa fra uno e tre anni;

c) «alimenti per lattanti», ovvero «formule per lattanti» ovvero «preparati per lattanti»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia di età fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare;

d) «alimenti di proseguimento», ovvero «formule di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il sesto mese di vita, successivamente all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età;

e) «residuo di prodotti fitosanitari»: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti per lattanti o negli alimenti di proseguimento, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.

Art. 3.

Sicurezza e idoneità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento

1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento possono essere commercializzati solo se sono conformi alle disposizioni fissate dal presente regolamento.

2. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini.

Art. 4.

Alimenti per lattanti

1. Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o presentato come prodotto idoneo a soddisfare, da solo, il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita, fino all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare.

Art. 5.

Fabbricazione dei prodotti

1. Gli alimenti per lattanti devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite nell'allegato I, punto 2 e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita deve essere confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti.

2. Gli alimenti di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche indicate nell'allegato II, punto 2 e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese sia confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti.

3. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento è escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) 1829/2003.

4. L'idoneità degli alimenti per lattanti alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita e degli alimenti di proseguimento alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese deve essere dimostrata attraverso un esame sistematico dei dati disponibili relativi ai benefici attesi e agli aspetti della sicurezza e, se del caso, mediante studi adeguati effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e l'effettuazione di tali studi.

Art. 6.

Criteri di composizione

1. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I, tenendo conto delle norme di cui all'allegato V.

2. Per gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino di cui all'allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l'idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi.

3. Per gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici di cui all'allegato I, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi e deve essere conforme alle norme stabilite nell'allegato VI.

4. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato II, tenendo conto delle norme di cui all'allegato V.

5. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere, per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua.

Art. 7.

Costituenti ammessi

1. Per l'impiego degli ingredienti alimentari negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento devono essere osservati i divieti e le limitazioni di cui agli allegati I e II.

2. Per la fabbricazione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento possono essere utilizzate unicamente le sostanze elencate nell'allegato III, al fine di soddisfare i requisiti relativi alle sostanze minerali, alle vitamine, agli aminoacidi ed altri composti azotati e alle altre sostanze con un particolare scopo nutritivo.
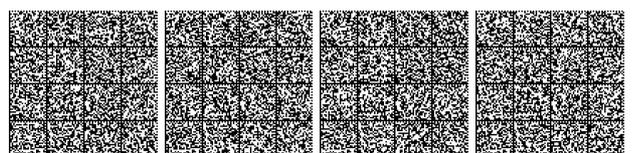
3. Alle sostanze indicate nell'allegato III si applicano i criteri di purezza fissati dal regolamento del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.

4. Ove non altrimenti specificato, e in attesa dell'adozione dei criteri di purezza per quelle sostanze per le quali tali criteri non sono stati ancora stabiliti a livello comunitario, si devono applicare i criteri di purezza universalmente riconosciuti e raccomandati da organizzazioni o agenzie internazionali.

5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento possono essere impiegati gli additivi previsti, rispettivamente, nella parte 1 e nella parte 2 dell'allegato XIII del decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.

Art. 8.

Residui

1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli prodotti fitosanitari in quantità superiore a 0,01 mg/kg, calcolati sul prodotto pronto per il consumo oppure ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante.

2. Per determinare i livelli per i residui di prodotti fitosanitari devono essere utilizzati i metodi analitici universalmente riconosciuti.

3. I residui di prodotti fitosanitari indicati in allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento.

4. Tuttavia, ai fini del controllo ufficiale degli alimenti disciplinati dal presente regolamento, si ritiene che:

a) i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg;

b) i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg.

5. In deroga al comma 1, ai prodotti fitosanitari indicati nell'allegato IX si applicano i limiti massimi di residui specificati nello stesso allegato.

6. Le quantità di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.

Art. 9.

Etichettatura

1. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è rispettivamente:

«Alimento per lattanti» e «Alimento di proseguimento».

2. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino è rispettivamente:

«Latte per lattanti» e «Latte di proseguimento».

3. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) per gli alimenti per lattanti la dicitura che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi non sono allattati al seno;

b) per gli alimenti di proseguimento la dicitura:

1) che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai sei mesi, che deve essere incluso in un'alimentazione diversificata e che non deve essere utilizzato in alcun modo come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita;

2) che evidenzi che la decisione di avviare l'alimentazione complementare sia presa unicamente su parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia, in base agli specifici bisogni di crescita e sviluppo del lattante;

c) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi (ivi inclusi fosfolipidi, acidi grassi essenziali e, se presenti, acidi grassi a lunga catena) espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencati rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, istruzioni riguardanti la corretta preparazione, conservazione e smaltimento del prodotto e un'avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione e conservazione inadeguate.

4. Nel caso degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento in polvere vanno riportate in etichetta le norme e le precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica igienica per la ricostituzione nella forma pronta per l'uso, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, può fornire ulteriori specifiche indicazioni sulle norme e le precauzioni da seguire e da indicare in etichetta per detti prodotti.

5. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento può essere indicata la quantità media di sostanze nutritive elencate nell'allegato III, qualora detta dichiarazione non sia già prevista dal comma 3, lettera *d)*, espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo.

6. Per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, possono essere riportate informazioni concernenti le vitamine e i minerali di cui all'allegato VII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi citati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo.

7. Le etichette degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento devono essere tali da fornire informazioni necessarie all'uso appropriato dei prodotti e non scoraggiare l'allattamento al seno.

8. È vietato l'utilizzo di termini come «umanizzato», «maternizzato» o «adattato» o espressioni analoghe.

9. L'etichettatura degli alimenti per lattanti deve riportare, sotto il titolo «avvertenza importante» o espressioni equivalenti, le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno;

b) la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia;

10. L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti né altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto. Può però recare illustrazioni grafiche che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione.

11. L'etichettatura degli alimenti per lattanti può recare indicazioni nutrizionali e sulla salute solo nei casi citati nell'allegato IV e conformemente alle condizioni ivi stabilite.

12. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono essere etichettati in modo da consentire al consumatore di distinguere chiaramente un prodotto dall'altro, così da evitare qualsiasi rischio di confusione tra gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

13. Le disposizioni di cui al comma 3 e ai commi da 7 a 11 si applicano anche:

a) alla presentazione dei prodotti, in particolare alla forma, all'aspetto e all'imballaggio, al materiale utilizzato per l'imballaggio, alla disposizione e all'ambiente nel quale sono esposti;

b) alla pubblicità.

Art. 10.

Pubblicità

1. La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni.

2. In deroga al comma 1, la pubblicità degli alimenti per lattanti è consentita solamente sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a professionisti dell'ambito pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicità deve essere limitata ad informazioni di carattere scientifico basate su documentate evidenze e non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l'idea che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno.

3. La pubblicità di cui al comma 2 è sottoposta alle condizioni ed ai divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 e 12 lettera *b)*.

4. Resta ferma la possibilità di diffondere il materiale informativo di cui all'articolo 16 presso i professionisti di cui all'articolo medesimo.

5. La pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento al seno:

a) evidenzia che l'uso del prodotto è indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno;

b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, né scoraggia in qualunque modo l'allattamento al seno;

c) riporta l'indicazione che il latte materno va offerto fino a quando è possibile, anche durante lo svezzamento e l'alimentazione diversificata;

d) non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l'alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi, né immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai sei mesi.

Art. 11.

Modalità di commercializzazione

1. L'operatore del settore alimentare che intende commercializzare un alimento per lattanti deve trasmettere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un campione dell'etichetta utilizzata per il prodotto, con le modalità previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

2. Gli alimenti per lattanti possono essere commercializzati solamente trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione dell'etichetta da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. L'operatore del settore alimentare che ha immesso in commercio alimenti per lattanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve attivare, entro novanta giorni, la procedura di cui al comma 1.

Art. 12.

Campioni e forniture

1. È vietata la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza.

2. È vietata per i produttori e i distributori di alimenti per lattanti ogni forma di offerta di campioni gratuiti o a basso prezzo e di altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, né direttamente, né indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari.

3. È ammessa la fornitura gratuita di attrezzature, di materiale informativo o di materiale didattico solo a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante previa preventiva approvazione, su richiesta scritta da parte della direzione sanitaria (Ospedaliera, Universitaria o dell'Azienda sanitaria competente), dell'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente. Tali attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o la ragione sociale o il marchio dell'impresa donatrice, ma non possono contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento, e possono essere distribuiti solo attraverso il sistema sanitario nazionale.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con le regioni, attua un piano di monitoraggio sulla fornitura gratuita di attrezzature o di materiali di cui al comma 3.

5. Le forniture di alimenti per lattanti, donate o vendute a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno delle strutture, devono essere utilizzate o distribuite, a seguito di prescrizione individuale e indicazione del periodo d'uso, solo per i lattanti che necessitano di essere alimentati con alimenti per lattanti e soltanto per il periodo necessario.

6. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno dei neonati che, per indisponibilità o insufficienza del latte materno, necessitano di una totale o parziale alimentazione con alimenti per lattanti, provvedono, al pari delle altre forniture di beni necessari, all'acquisto dei prodotti in condizioni di correttezza e trasparenza nelle quantità strettamente necessarie, commisurate al numero medio di tali neonati.

Art. 13.

Congressi sull'alimentazione della prima infanzia

1. I congressi e in genere ogni manifestazione scientifica comprendente in qualunque modo la trattazione di tematiche sanitarie attinenti l'alimentazione della prima infanzia sono orientati allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nei settori dell'alimentazione delle gestanti, dei lattanti e bambini e delle patologie relative.

2. I congressi e le manifestazioni di cui al comma 1 sono programmati e svolti privilegiando le finalità tecnico-scientifiche per un valido aggiornamento professionale.

3. I congressi e le manifestazioni di cui al comma 1 sono segnalati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali almeno novanta giorni prima del loro svolgimento a cura dell'ente organizzatore che deve fornire contestualmente i dati relativi alla validità scientifica nonché alle modalità di svolgimento. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora non ravvisi i requisiti di cui ai commi 1 e 2, entro quarantacinque giorni, invita l'ente organizzatore ad apportare le necessarie variazioni o si esprime negativamente.

4. È fatto divieto alle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia di ricorrere a qualsiasi sistema diretto e indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione o partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche in cui si trattano argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia.

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica a congressi e corsi di formazione proposti da società scientifiche nazionali, che nelle attività di competenza si siano distinte per la promozione dell'allattamento materno e di una corretta alimentazione del lattante e del bambino conformemente ai criteri del presente decreto, o da ASL o aziende ospedaliere o universitarie, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. Per l'attuazione del comma 5, oltre ai dati di cui al comma 3, deve essere presentata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione concernente l'entità della partecipazione finanziaria delle imprese, che, complessivamente, può coprire comunque solo una parte minoritaria della spesa, nonché ogni elemento utile a garantire l'indipendenza e la trasparenza dei contenuti scientifici del congresso o della manifestazione scientifica.

7. La documentazione indicata al comma 6 deve essere trasmessa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite delle regioni interessate per la sede della manifestazione; l'inoltro di detta documentazione viene effettuato se rispondente ai criteri del presente articolo.

Art. 14.

Campagna sulla corretta alimentazione e tutela dell'allattamento al seno

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome promuovono iniziative e campagne sulla corretta alimentazione del lattante, sostenendo e proteggendo la pratica dell'allattamento al seno mediante azioni volte:

a) a diffondere e a valorizzare i corsi di preparazione alla nascita e altre iniziative educative nelle maternità e sul territorio, con adeguate informazioni sull'allattamento al seno, ivi incluse quelle previste dal presente decreto;
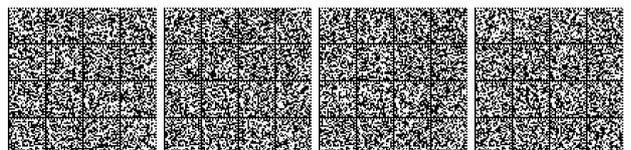
b) favorire nei reparti di maternità l'adozione e la prosecuzione dell'allattamento al seno, diffondendo il rooming-in ed attuando i più efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo;

c) fornire raccomandazioni utili sulla base delle indicazioni convalidate a livello internazionale, promuovendo interventi formativi, sostenendo e coordinando le iniziative di promozione e di educazione sanitaria;

d) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla diffusione della pratica dell'allattamento al seno, sia in termini di prevalenza che di durata;

e) vigilare affinché al momento della dimissione dal reparto maternità non vengano forniti in omaggio prodotti o materiali in grado di interferire in qualunque modo con l'allattamento al seno. Le lettere di dimissione per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per le prescrizioni dei sostituti del latte materno. Nei casi in cui tali prescrizioni si rendano necessarie per cause materne o neonatali, esse devono riportare l'indicazione all'uso del sostituto del latte materno nonché le informazioni congrue al suo più corretto utilizzo;

f) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell'industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici;

g) contrastare ogni forma di pubblicità, anche occulta, e di comportamenti ostativi alla pratica dell'allattamento materno.

Art. 15.

Materiale informativo e didattico

1. Il materiale informativo e didattico da chiunque predisposto e in qualunque modo diffuso, destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie ed a tutti gli interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia, non deve avvalorare la tesi, attraverso dati, affermazioni, illustrazioni o altro, che l'allattamento artificiale sia uguale o equivalente all'allattamento al seno e deve, in ogni caso, conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10.

2. Il materiale di cui al comma 1, inoltre, deve risultare in linea con i criteri e i principi sottoelencati:

a) l'allattamento al seno, per la superiorità e i benefici che offre rispetto all'allattamento artificiale, va promosso come pratica di alimentazione esclusiva nei primi sei mesi di vita;

b) la decisione di avviare l'alimentazione complementare deve essere presa unicamente su parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia;

c) le varie tappe da seguire nella scelta dei prodotti ai fini di una adeguata diversificazione dell'alimentazione del lattante e del bambino non possono essere generalizzate, perché occorre tener conto delle specifiche condizioni individuali e anche familiari;

d) l'allattamento al seno è superiore e offre benefici anche nel regime alimentare diversificato del lattante;

e) l'introduzione, prima del sesto mese di vita, di sostituti del latte materno o di altri alimenti può avere effetti negativi sull'allattamento al seno;

f) la decisione di non allattare al seno è difficilmente reversibile;

g) l'utilizzazione non appropriata degli alimenti per lattanti e di quelli di proseguimento comporta dei rischi per la salute del lattante.

3. Il materiale di cui al comma 1 deve recare gli estremi identificativi del soggetto che lo predispone e che lo diffonde e, qualora contenga informazioni sull'impiego degli alimenti per lattanti, non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e deve altresì fornire informazioni circa le conseguenze sociali e finanziarie sulle loro utilizzazione.

Art. 16.

Materiale informativo e didattico destinato agli operatori sanitari

1. Il materiale informativo e didattico riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento predisposto dalle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia, destinato a professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia, come il materiale informativo e didattico per la classe medica sugli alimenti a fini medici speciali destinati alla prima infanzia, deve:

a) distinguere chiaramente gli alimenti per lattanti dagli alimenti di proseguimento senza creare confusione tra le due tipologie di prodotti;

b) essere limitato agli aspetti scientifici del prodotto, alle indicazioni e alle modalità d'uso;
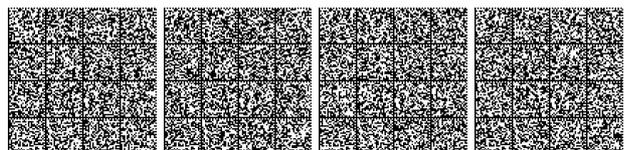
c) essere predisposto sulla base di evidenze scientifiche documentate e documentabili;

d) contenere riferimenti a eventuali studi pubblicati per sostenere ogni affermazione circa eventuali effetti nutrizionali o sulla crescita, sullo sviluppo e sulla salute del bambino;

e) contenere, nel caso di alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti, un richiamo alla superiorità della pratica dell'allattamento al seno ove il prodotto svolga comunque funzioni sostitutive e l'adozione di tale pratica non sia controindicata;

f) recare l'indicazione della denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente od organismo che lo diffonde.

2. Il contenuto del materiale informativo di cui al comma 1 deve essere conforme anche a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1.

Art. 17.

Monitoraggio sui prezzi

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi della collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle associazioni dei consumatori, provvede a monitorare i prezzi di vendita degli alimenti per lattanti che dovranno essere resi pubblici.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico vengono fissate le modalità di acquisizione dei dati relativi ai prezzi di cui al comma 1.

Art. 18.

Esportazione

1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, destinati all'esportazione verso Paesi terzi devono essere conformi, fatta salva ogni diversa disciplina o disposizione particolare stabilita dal paese importatore, a quanto previsto:

a) dall'articolo 9 del presente regolamento, oppure dalle norme del Codex Alimentarius «Codex STAN 72/1981» e «Codex STAN 156/1987», nella revisione 2007;

b) dagli articoli 3, comma 1, lettera *b)*, e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Le prescrizioni e i divieti di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche alla presentazione dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la forma, l'aspetto, l'imballaggio ed i materiali di confezionamento utilizzati.

Art. 19.

Smaltimento scorte

1. È consentita la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 conformi alla normativa previgente fino 31 dicembre 2009.

Art. 20.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto interministeriale riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Art. 21.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 22.

Abrogazioni

1. È abrogato il D.M. n. 500/1994.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 147

ALLEGATO I

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE

I valori indicati nel presente allegato si riferiscono al prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.

1. ENERGIA

Minimo	Massimo
250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml)	295 kJ/100 ml (70 kcal/100 ml)

2. PROTEINE
(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25)

2.1 **Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino**

Minimo ([1])	Massimo
0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal)	0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)

([1]) Gli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) devono essere conformi all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere ciascuno degli amminoacidi essenziali e degli amminoacidi essenziali in particolari condizioni, in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 2, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cistina può essere superiore a 2, ma non a 3, purché l'idoneità del prodotto per la particolare alimentazione dei lattanti sia dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi.

2.2 **Alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine**

Minimo ([1])	Massimo
0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal)	0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)

([1]) Gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma.

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere ciascuno degli amminoacidi essenziali e degli amminoacidi essenziali in particolari condizioni, in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 2, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cistina può essere superiore a 2, ma non a 3, purché l'idoneità del prodotto per la particolare alimentazione dei lattanti venga dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi.

Il tenore di L-carnitina deve essere perlomeno pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3 **Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, da soli o combinati con proteine di latte vaccino**

Minimo	Massimo
0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)	0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)

Per la preparazione di questi alimenti sono utilizzati unicamente isolati proteici della soia.

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantità di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 2, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cistina può essere superiore a 2, ma non a 3, purché l'idoneità del prodotto per la particolare alimentazione dei lattanti venga dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi.

Il tenore di L-carnitina non è inferiore a 0,3 mg 100 kJ (1,2 mg 100 kcal).

2.4 In tutti i casi, gli amminoacidi possono essere aggiunti agli alimenti per lattanti unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.

3. TAURINA
La quantità di taurina, eventualmente aggiunta agli alimenti per lattanti, non deve essere superiore a 2,9 mg/100 kJ(12 mg/100 kcal).
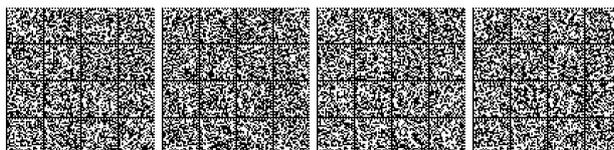
4. COLINA

Minimo	Massimo
1,7 mg/100 kJ (7 mg/100 kcal)	12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal)

5. LIPIDI

Minimo	Massimo
1,05 g/100 kJ (4,4 g/100 kcal)	1,4 g/100 kJ (6,0 g/100 kcal)

5.1 È vietato l'impiego di:
— olio di sesamo,
— olio di semi di cotone.

5.2 **Acido laurico e e acido miristico**

Minimo	Massimo
-	isolatamente o insieme: 20 % dei grassi totali

5.3 Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 3 % del tenore totale di grassi.

5.4 Il tenore di acido erucico non deve superare l'1 % del tenore totale di grassi.

5.5 **Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)**

Minimo	Massimo
70 mg/100 kJ	285 mg/100 kJ
(300 mg/100 kcal)	(1 200 mg/100 kcal)

5.6 Il tenore di acido alfa-linolenico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
Il rapporto acido linoleico/alfa-linolenico deve essere compreso tra 5 e 15.

5.7 Possono essere aggiunti gli acidi grassi polinsaturi a catena lunga (20 e 22 atomi di carbonio) (LCP), che non devono superare:
— l'1 % del tenore totale di grassi per LCP n-3,
— il 2 % del tenore totale di grassi per LCP n-6 [l'1 % del tenore totale di acido arachidonico (20:4 n-6)].
Il tenore di acido eicosapentanoico (20:5 n-3) non deve superare il tenore di acido docosaesanoico (22:6 n-3).
Il tenore di acido docosaesanoico (22:6 n-3) non deve superare il tenore di LCP n-6.

6. FOSFOLIPIDI
La quantità di fosfolipidi negli alimenti per lattanti non deve superare 2 g/l.

7. INOSITOLO

Minimo	Massimo
1 mg/100 kJ	10 mg/100 kJ
(4 mg/100 kcal)	(40 mg/100 kcal)

8. GLUCIDI

Minimo	Massimo
2,2 g/100 kJ (9 g/100 kcal)	3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal)

8.1 Possono essere utilizzati soltanto i glucidi sottoelencati:
— lattosio,
— maltosio,
— saccarosio,
— glucosio,
— maltodestrine,
— sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato
— amido precotto} naturalmente esente da glutine
— amido gelatinizzato} naturalmente esente da glutine

8.2 **Lattosio**

Minimo	Massimo
1,1 g/100 kJ	—
(4,5 g/100 kcal)	—

Questa disposizione non si applica agli alimenti per lattanti nei quali gli isolati proteici della soia costituiscono oltre il 50 % del tenore totale di proteine.

8.3 **Saccarosio**
Il saccarosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici. Il saccarosio eventualmente aggiunto non deve superare il 20 % dei glucidi totali.

8.4 **Glucosio**
Il glucosio può essere aggiunto solo agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve superare 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

8.5 **Amido precotto e/o amido gelatinizzato**

Minimo	: Massimo
—	2 g/100 ml e 30 % dei glucidi totali

9. FRUTTOLIGOSACCARIDI E GALATTOLIGOSACCARIDI
I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli alimenti per lattanti. Il loro tenore non deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 % di oligogalattosil-lattosio e 10 % di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare.
Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i livelli massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente a quanto disposto dall'articolo 5.

10. ELEMENTI MINERALI
10.1 **Alimenti per lattanti a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino**

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Sodio (mg)	5	14	20	60
Potassio (mg)	15	38	60	160
Cloruro (mg)	12	38	50	160
Calcio (mg)	12	33	50	140
Fosforo (mg)	6	22	25	90
Magnesio (mg)	1,2	3,6	5	15
Ferro (mg)	0,07	0,3	0,3	1,3
Zinco (mg)	0,12	0,36	0,5	1,5
Rame (µg)	8,4	25	35	100
Iodio (µg)	2,5	12	10	50
Selenio (µg)	0,25	2,2	1	9
Manganese ((µg)	0,25	25	1	100
Fluoruro (µg)	—	25	—	100

Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,0 e 2,0.

10.2 **Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino**

Si applicano tutti i requisiti stabiliti al punto 10.1, ad eccezione di quelli relativi a ferro e fosforo, che sono i seguenti:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ferro (mg)	0,12	0,5	0,45	2
Fosforo (mg)	7,5	25	30	100

11. **VITAMINE**

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (µg-ER)([1])	14	43	60	180
Vitamina D (µg) ([2])	0,25	0,65	1	2,5
Tiamina (µg)	14	72	60	300
Riboflavina (mg)	19	95	80	400
Niacina(µg) ([3])	72	375	300	1 500
Acido pantotenico	95	475	400	2 000
Vitamina B6 (µg)	9	42	35	175
Biotina (µg)	0,4	1,8	1,5	7,5
Acido folico (µg)	2,5	12	10	50
Vitamina B12 (µg)	0,025	0,12	0,1	0,5
Vitamina C (mg)	2,5	7,5	10	30
Vitamina K (µg)	1	6	4	25
Vitamina E (mg α-ET) ([4])	0,5/g acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, tenendo conto dei legami doppi ([5]), ma in nessun caso inferiore a 0,1 mg per 100 kJ disponibili	1,2	0,5/g acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, tenendo conto dei legami doppi ([5]), ma in nessun caso inferiore a 0,5 mg per 100 kcal disponibili	5

([1]) ER = equivalente retinolo trans.
([2]) Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D.
([3]) Niacina preformata.
([4]) α–ET = equivalente tocoferolo.
([5]) 0,5 mg α -TE/1 g acido linoleico (18:2n-6); 0,75 mg α -TE/1 g α -acido linolenico (18:3n-3); 1,0 mg α-TE/1 g acido arachidonico (20:4n-6); 1,25 mg α-TE/1 g acido eicosapentaenoico (20:5n-3); 1,5 mg α-TE/1 g acido docosaesanoico (22:6n-3).

12. NUCLEOTIDI

Possono essere aggiunti i seguenti nucleotidi:

	Massimo ([1])	
	(mg/100 kJ)	(mg/100 kcal)
5'monofosfato di citidina	0,60	2,50
5'monofosfato di uridina	0,42	1,75
5'monofosfato di adenosina	0,36	1,50
5'monofosfato di guanosina	0,12	0,50
5'monofosfato di inosina	0,24	1,00

([1]) La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

ALLEGATO II

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE

I valori indicati nel presente allegato si riferiscono al prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.

1. ENERGIA

Minimo	Massimo
250 kJ/100 ml	295 kJ/100 ml
(60 kcal/100 ml)	(70 kcal/100 ml)

2. **PROTEINE**
(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25)

2.1. **Alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino**

Minimo	Massimo
0,45 g/100 kJ	0,8 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)	(3,5 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantità di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2.

2.2. **Alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici**

Minimo	Massimo
0,56 g/100 kJ	0,8 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3,5 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantità di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2.

2.3. **Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino**

Minimo	Massimo
0,56 g/100 kJ	0,8 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3,5 g/100 kcal)

Per la preparazione di questi alimenti si devono utilizzare unicamente isolati proteici della soia.

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantità di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento(latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2.

2.4. In tutti i casi, agli alimenti di proseguimento possono essere aggiunti amminoacidi unicamente intesi a migliorare il valore nutritivo delle proteine, e soltanto nella proporzione necessaria a tal fine.

3. TAURINA
La quantità di taurina, eventualmente aggiunta agli alimenti di proseguimento, non deve essere superiore a 2,9mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4. LIPIDI

Minimo	Massimo
0,96 g/100 kJ	1,4 g/100 kJ
(4,0 g/100 kcal)	(6,0 g/100 kcal)

4.1. È vietato l'impiego di:
— olio di sesamo,
— olio di semi di cotone.

4.2**. Acido laurico e e acido miristico**

Minimo	Massimo
—	isolatamente oppure insieme: 20 % dei grassi totali

4.3. Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 3 % del tenore totale di grassi.

4.4. Il tenore di acido erucico non deve superare l'1 % del tenore totale di grassi.

4.5. **Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)**

Minimo	Massimo
70 mg/100 kJ	285 mg/100 kJ
(300 mg/100 kcal)	(1200 mg/100 kcal)

4.6. Il tenore di acido alfa-linolenico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
Il rapporto acido linoleico/alfa-linolenico deve essere compreso tra 5 e 15.

4.7. Possono essere aggiunti gli acidi grassi polinsaturi a catena lunga (20 e 22 atomi di carbonio) (LCP), che non devono superare:
— l'1 % del tenore totale di grassi per LCP n-3,
— il 2 % del tenore totale di grassi per LCP n-6 [l'1 % del tenore totale di acido arachidonico (20:4 n-6)].
Il tenore di acido eicosapentanoico (20:5 n-3) non deve superare il tenore di acido docosaesanoico (22:6 n-3).
Il tenore di acido docosaesanoico (22:6 n-3) non deve superare il tenore di LCP n-6.

5. FOSFOLIPIDI
La quantità di fosfolipidi negli alimenti di proseguimento non deve superare 2 g/l.

6. GLUCIDI

Minimo	Massimo
2,2 g/100 kJ	3,4 g/100 kJ
(9 g/100 kcal)	(14 g/100 kcal)

6.1. È vietato l'impiego di ingredienti contenenti glutine.
6.2. **Lattosio**

Minimo	Massimo
1,1 g/100 kJ	—
(4,5 g/100 kcal)	

Questa disposizione non si applica agli alimenti di proseguimento nei quali gli isolati proteici di soia costituiscono oltre il 50 % delle proteine totali.

6.3. **Saccarosio, fruttosio, miele**

Minimo	Massimo
—	isolatamente oppure insieme: 20 % dei glucidi totali

Il miele deve essere trattato in modo da distruggere le spore di Clostridium botulinum.

6.4. **Glucosio**
Il glucosio può essere aggiunto solo agli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve superare 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

7. **FRUTTOLIGOSACCARIDI E GALATTOLIGOSACCARIDI**
I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli alimenti di proseguimento. Il loro tenorenon deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 % di oligogalattosil-lattosio e 10% di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare.
Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i livelli massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente a quanto disposto dall'articolo 6.

8. ELEMENTI MINERALI

8.1. **Alimenti di proseguimento a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino**

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Sodio (mg)	5	14	20	60
Potassio (mg)	15	38	60	160
Cloruro (mg)	12	38	50	160
Calcio (mg)	12	33	50	140
Fosforo (mg)	6	22	25	90
Magnesio (mg)	1,2	3,6	5	15
Ferro (mg)	0,14	0,5	0,6	2
Zinco (mg)	0,12	0,36	0,5	1,5
Rame (µg)	8,4	25	35	100
Iodio (µg)	2,5	12	10	50
Selenio (µg)	0,25	2,2	1	9
Manganese (µg)	0,25	25	1	100
Fluoruro (µg)	—	25	—	100

Negli alimenti di proseguimento il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,0 e 2,0.
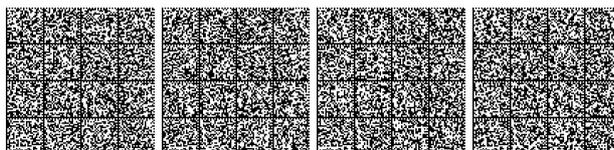
8.2. **Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino**
Si applicano tutti i requisiti di cui punto 8.1, ad eccezione di quelli relativi a ferro e fosforo, che sono i seguenti:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ferro (mg)	0,22	0,65	0,9	2,5
Fosforo (mg)	7,5	25	30	100

9. **VITAMINE**

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vtamina A (µg-ER) ([1])	14	43	60	180
Vitamina D (µg) ([2])	0,25	0,75	1	3
Tiamina (µg)	14	72	60	300
Riboflavina (µg)	19	95	80	400
Niacina (µg) ([3])	72	375	300	1500
Acido pantotenico (µg)	95	475	400	2000
Vitamina B6 (µg)	9	42	35	175
Biotina (µg)	0,4	1,8	1,5	7,5
Acido folico (µg)	2,5	12	10	50
Vitamina B12 (µg)	0,025	0,12	0,1	0,5
Vitamina C (mg)	2,5	7,5	10	30
Vitamina K (µg)	1	6	4	25

Vitamina E (mg α-ET) ([4])	0,5/g acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, tenendo conto dei legami doppi ([5]), ma in nessun caso inferiore a 0,1 mg per 100 kJ disponibili	1,2	0,5/g acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, tenendo conto dei legami doppi ([5]), ma in nessun caso inferiore a 0,5 mg per 100 kcal disponibili	5

([1]) ER = equivalente retinolo trans.
([2]) Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D.
([3]) Niacina preformata.
([4]) α–ET = equivalente tocoferolo.
([5]) 0,5 mg - α -TE/1 g acido linoleico (18:2 n-6); 0,75 mg - α TE/1 g α-acido linolenico (18:3 n-3); 1,0 mg α-TE/1 g acido arachidonico (20:4 n-6); 1,25 mg α-TE/1 g acido eicosapentaenoico (20:5 n-3); 1,5 mg α-TE/1 g acido docosaesanoico (22:6 n-3).

10. NUCLEOTIDI
Possono essere aggiunti i seguenti nucleotidi:

	Massimo ([1])	
	(mg/100 kJ)	(mg/100 kcal)
5’monofosfato di citidina	0,60	2,50
5’monofosfato di uridina	0,42	1,75
5’monofosfato di adenosina	0,36	1,50
5’ monofosfato di guanosina	0,12	0,50
5’monofosfato di inosina	0,24	1,00

(1) La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

ALLEGATO III
ELEMENTI NUTRITIVI

1. Vitamine

Vitamina	Formula vitaminica
Vitamina A	Retinolo acetato Retinolo palmitato Retinolo
Vitamina D	Vitamina D2 (ergocalciferolo) Vitamina D3 (colecalciferolo)
Vitamina B_1	Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato
Vitamina B2	Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato, sodio
Niacina	Nicotinamide Acido nicotinico
Vitamina B6	Piridossina cloridrato Piridossina-5’-fosfato
Folato	Acido folico
Acido pantotenico	D-pantotenato, calcio D-pantotenato, sodio Dexpantenolo
Vitamina B12	Cianocobalamina Idrossocobalamina
Biotina	D-biotina
Vitamina C	Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio Acido 6-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio
Vitamina E	D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferolo acetato DL-alfa-tocoferolo acetato
Vitamina K	Phyllochinone (Fitomenadione)
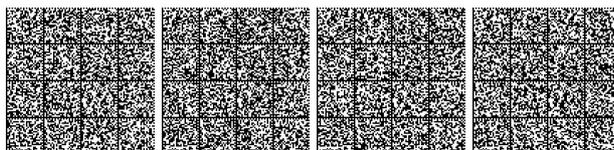
2. Elementi minerali

Elementi minerali	Sali autorizzati
Calcio (Ca)	Carbonato di calcio Cloruro di calcio Sali di calcio dell'acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Sali di calcio dell'acido ortofosforico Idrossido di calcio
Magnesio (Mg)	Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Ossido di magnesio Sali di magnesio dell'acido ortofosforico Solfato di magnesio Gluconato di magnesio Idrossido di magnesio Sali di magnesio dell'acido citrico
Ferro (Fe)	Citrato ferroso Gluconato ferroso Lattato ferroso Solfato ferroso Citrato ferrico di ammonio Fumarato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Ferro bisglicinato
Rame (Cu)	Citrato rameico Gluconato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Carbonato rameico
Iodio (I)	Ioduro di potassio Ioduro di sodio Iodato di potassio
Zinco (Zn)	Acetato di zinco Cloruro di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Ossido di zinco
Manganese (Mn)	Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese

	Solfato di manganese Gluconato di manganese
Sodio (Na)	Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Carbonato di sodio Lattato di sodio Sali di sodio dell'acido ortofosforico Idrossido di sodio
Potassio (K)	Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Cloruro di potassio Sali di potassio dell'acido citrico Gluconato di potassio Lattato di potassio Sali di potassio dell'acido ortofosforico Idrossido di potassio
Selenio (Se)	Selenato di sodio Selenito di sodio

3. Amminoacidi e altri composti azotati

L-cistina e suo cloridrato
L-istidina e suo cloridrato
L-isoleucina e suo cloridrato
L-leucina e suo cloridrato
L-lisina e suo cloridrato
L-cisteina e suo cloridrato
L-metionina
L-fenilalanina
L-treonina
L-triptofano
L-tirosina
L-valina
L-carnitina e suo cloridrato
L-carnitina-L-tartrato
Taurina
5'monofosfato di citidina e suo sale sodico
5'monofosfato di uridina e suo sale sodico
5'monofosfato di adenosina e suo sale sodico
5'monofosfato di guanosina e suo sale sodico
5'monofosfato di inosina e suo sale sodico

4. Altre sostanze nutritive

Colina
Cloruro di colina
Citrato di colina
Bitartrato di colina
Inositolo

ALLEGATO IV
INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE PER GLI ALIMENTI PER LATTANTI E CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO UNA INDICAZIONE CORRISPONDENTE

1. INDICAZIONI NUTRIZIONALI

Indicazione nutrizionale relativa a	Condizioni che giustificano l'indicazione nutrizionale
1.1 Unicamente lattosio	Il lattosio è l'unico glucide presente.
1.2 Assenza di lattosio	Il tenore di lattosio non è superiore a 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal).
1.3 Aggiunta di LCP o indicazione nutrizionale equivalente relativa all'aggiunta di acido docosaesanoico	Il tenore di acido docosaesanoico non è inferiore allo 0,2 % del tenore totale di acidi grassi.
1.4 Indicazioni nutrizionali relative all'aggiunta dei seguenti ingredienti facoltativi:	
1.4.1 taurina	Aggiunta volontariamente a un livello idoneo per la particolare alimentazione dei lattanti e conforme alle condizioni di cui all'allegato I.
1.4.2 fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi	Aggiunti volontariamente a un livello idoneo per la particolare alimentazione dei lattanti e conforme alle condizioni di cui all'allegato I.
1.4.3 nucleotidi	Aggiunti volontariamente a un livello idoneo per la particolare alimentazione dei lattanti e conforme alle condizioni di cui all'allegato I.
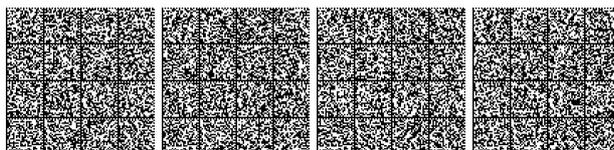
2. INDICAZIONI SULLA SALUTE (COMPRESE LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA RIDUZIONE DI UN RISCHIO DI MALATTIA)

Indicazione sulla salute relativa a	Condizioni che giustificano l'indicazione sulla salute
2.1 Riduzione del rischio di allergia alle proteine del latte. Questa indicazione sulla salute può includere termini che fanno riferimento ad una riduzione del potere allergenico o antigenico.	a) Come prova delle proprietà dichiarate si deve disporre di dati obiettivamente e scientificamente accertati; b) gli alimenti per lattanti devono conformarsi alle disposizioni di cui al punto 2.2 dell'allegato I ed il totale di proteine immunoreattive, misurato con metodi universalmente riconosciuti adeguati, deve essere inferiore all'1 % delle sostanze contenenti azoto presenti negli alimenti; c) l'etichetta deve specificare che il prodotto non deve essere consumato da lattanti allergici alle proteine intatte dalle quali è prodotto l'idrolizzato a meno che non sia dimostrata con prove cliniche riconosciute valide la tolleranza all'alimento per lattanti da più del 90 % dei lattanti (intervallo di confidenza 95 %) ipersensibili alle proteine dalle quali è prodotto l'idrolizzato; d) gli alimenti per lattanti, somministrati per via orale, non devono provocare una sensibilizzazione, negli animali, alle proteine intatte da cui derivano gli alimenti stessi.

ALLEGATO V

AMMINOACIDI INDISPENSABILI E AMMINOACIDI INDISPENSABILI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PRESENTI NEL LATTE MATERNO

Ai fini della presente direttiva gli amminoacidi essenziali e gli amminoacidi essenziali in particolari condizioni, presenti nel latte materno, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:

	Per 100 kJ	Per 100 kcal
Cistina	9	38
Istidina	10	40
Isoleucina	22	90
Leucina	40	166
Lisina	27	113
Metionina	5	23
Fenilalanina	20	83
Treonina	18	77
Triptofano	8	32
Tirosina	18	76
Valina	21	88

([1]) 1 kJ = 0,239 kcal.
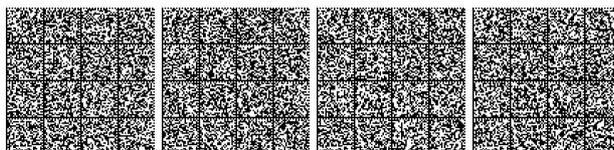
ALLEGATO VI

Norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti — con un tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) — a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino

1. Tenore proteico
Tenore proteico = tenore di azoto × 6,25

Minimo	Massimo
0,44 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(1,86 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

2. Fonte proteica
Proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute da latte vaccino in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina, costituite dal:

a) 63 % di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore proteico minimo pari al 95 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3 %;

b) 37 % di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all'87 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3,5%.

3. Trasformazione delle proteine
Processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.
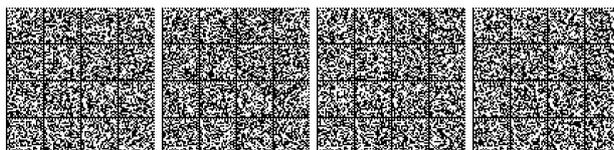
ALLEGATO VII

VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI ED AI BAMBINI PICCOLI

Sostanze nutritive	Valore di riferimento dell'etichettatura
Vitamina A	(µg) 400
Vitamina D	((µg) 7
Vitamina E	(mg TE) 5
Vitamina K	(µg) 12
Vitamina C	(mg) 45
Tiamina	(mg) 0,5
Riboflavina	(mg) 0,7
Niacina	(mg) 7
Vitamina B6	(mg) 0,7
Folato	(µg) 125
Vitamina B12	(µg) 0,8
Acido pantotenico	(mg) 3
Biotina	(µg) 10
Calcio	(mg) 550
Fosforo	(mg) 550
Potassio	(mg) 1000
Sodio	(mg) 400
Cloruro	(mg) 500
Ferro	(mg) 8
Zinco	(mg) 5
Iodio	(µg) 80
Selenio	(µg) 20
Rame	(mg) 0,5
Magnesio	(mg) 80
Manganese	(mg) 1,2

ALLEGATO VIII

PRODOTTI FITOSANITARI CHE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA PRODUZIONE AGRICOLA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER I LATTANTI E ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO

Tabella 1

Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo)
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop)
Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro
Esaclorobenzene
Nitrofen
Ometoato
Terbufos (somma di terbufos, del suo solfossido e solfone, espressa in terbufos)

Tabella 2

Denominazione chimica della sostanza
Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin
Endrin
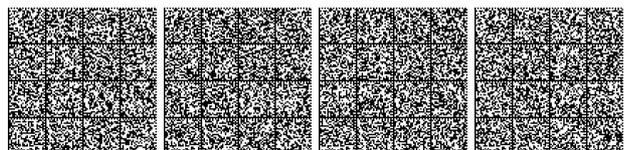
ALLEGATO IX

LIVELLI MASSIMI SPECIFICI DI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI O DEI LORO METABOLITI NEGLIALIMENTI PER LATTANTI E NEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO

Denominazione chimica della sostanza	Livello massimo di residui [mg/kg]
Cadusafos 0,006	0,006
Demeton-S-metil/demeton-S-metil-solfone/oxidemeton-metile (in modo isolato o combinato, espressi in demeton-S-metil)	0,006
Etoprofos Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinil, espresso come fipronil)	0,008 0,004
Propineb/propilenetiourea (somma di propineb e propilenetiourea)	0,006

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva 1989/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111:

«Art. 9. (Disposizioni specifiche). — 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato I.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 vengono indicati, in attuazione delle direttive comunitarie, le sostanze con scopo nutrizionale da aggiungere ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare nonché i criteri di purezza e le condizioni per la loro utilizzazione.».

— Il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, reca: «Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57, reca: «Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali».

— La Circolare del Ministero della sanità 24 ottobre 2000, n. 16, reca: «Promozione e tutela dell'allattamento al seno».

— Il regolamento (CE) 178/2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

— Il regolamento (CE) 1924/2006 del 20 dicembre 2006 reca indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche concerne: «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

— Il decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 concerne: «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare».

— Il decreto del Ministero della salute 16 gennaio 2002 reca: «Modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini», ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500 che qui di seguito si riporta:

«3. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono regolamentate le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore».

— Il decreto del Ministero della salute 22 febbraio 2005, n. 46 reca: «Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno - Modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500».

— Si riporta il testo dell'art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa), comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):

«5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive».

— Si riporta il testo dell'art. 17 (Regolamenti), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera *b)* del decreto ministeriale 23 maggio 2008 (Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini):

«2. Il Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

a) (*omissis*);

b) alle materie della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione;».

Note all'art. 2:

— Per il regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda in note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il regolamento CE n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concerne gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati.

— Il regolamento stabilisce nuove norme in materia di autorizzazione e vigilanza per il rilascio di alimenti e mangimi contenenti tracce di OGM o costituiti partendo da OGM. In tal senso, vengono armonizzate le procedure di autorizzazione di OGM, già disciplinate dalla direttiva 2001/18/CE, e vengono disciplinati anche i mangimi.

Note all'art. 7:

— Il regolamento del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, concerne la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.

— Si riporta il testo del decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 nella parte 1 e nella parte 2 dell'allegato XIII:

"- **PARTE 1**

Additivi alimentari ammessi in alimenti per lattanti in buona salute

Note

1. Per la produzione di latti acidificati, si possono usare colture produttrici di acido L($_+$)-lattico non patogene.

2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

N.E.	Denominazione	Dose massima
E 270	Acido lattico [(solo forma L($_+$)]	quanto basta
E 330	Acido citrico	quanto basta
E 338	Acido fosforico	conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato I del decreto
		6 aprile 1994, n. 500
E 306	Estratto ricco di tocoferolo	
E 307	Alfatocoferolo	10 mg/l
E 308	Gammatocoferolo	singolarmente o in combinazione
E 309	Deltatocoferolo	
E 322	Lecitine	1 g/l
E 471	Mono- e digliceridi	4 g/l
E 304	Palmitato di ascorbile	10 mg/l
E 331	Citrati di sodio	2 g/l
E 332	Citrati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai
		requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994,
		n. 500
E 339	Fosfati di sodio	1 g/l espresso come P_2O_5
E 340	Fosfati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai
		requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994,
		n. 500.
E 412	Gomma di guar	1 g/l
		Qualora il prodotto contenga proteine parzialmente

		idrolizzate e sia conforme ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo con il *decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518*
E 472 c	Esteri citrici di mono e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/1 per il prodotto in polvere, 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida. Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo dal *decreto ministeriale 1°* giugno 1998, n. 518
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

PARTE 2

Additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento per soggetti in buona salute

Note

1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido L($_+$)-lattico non patogene.

2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322 e E 471, E 472 c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

N.E.	Denominazione	Dose massima
E 270	Acido lattico [(solo forma L($_+$)]	quanto basta
E 330	Acido citrico	quanto basta
E 306	Estratto ricco di tocoferolo	
E 307	Alfatocoferolo	10 mg/l
E 308	Gammatocoferolo	singolarmente o in combinazione
E 309	Deltatocoferolo	
E 338	Acido fosforico	Conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato II del decreto 6 aprile 1994, n. 500

E 440	Pectine	5 g/l solo in preparati per la prima infanzia acidificati
E 322	Lecitine	1 g/l
E 471	Mono- e digliceridi	4 g/l
E 407	Caragenina	0,3 g/l
E 410	Farina di semi di carrube	1 g/l
E 412	Gomma di guar	1 g/l
E 304	Palmitato di ascorbile	10 mg/l
E 331	Citrati di sodio	2 g/l
E 332	Citrati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500
E 339	Fosfati di sodio	1 g/l espresso come P_2O_5
E 340	Fosfati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500.
E 472 c	Esteri citrici di mono e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/1 per il prodotto in polvere, 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida. Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo dal *decreto ministeriale 1°* giugno 1998, n. 518
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

Note all'art. 9:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche si veda in note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111:

«Art. 7 *(Commercializzazione dei prodotti)*. — 1. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti alimentari di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa il Ministero della sanità mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.

2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano già posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve altresì comunicare al Ministero della sanità l'autorità destinataria della prima comunicazione.

3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'importatore qualora il prodotto sia stato fabbricato in uno Stato terzo.

4. Il Ministero della sanità può richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformità del prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonché le indicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 4 abbiano formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione.
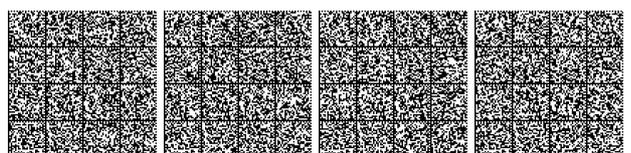
6. Qualora i prodotti di cui al comma 1 non rientrino tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero della sanità diffida le imprese interessate a ritirarli dal commercio e, in caso di mancata osservanza, dispone il loro sequestro.

7. Qualora i prodotti di cui al comma 1 presentino un pericolo per la salute umana il Ministero della sanità ne dispone il sequestro.

8. Il Ministero della sanità informa immediatamente la Commissione CEE e gli altri Stati membri delle misure adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi.

9. [Il Ministero della sanità a seguito della comunicazione di cui al comma 1 qualora ritenga che i prodotti siano invece da assoggettare al regime autorizzatorio di cui all'art. 8 in quanto appartenenti ai gruppi di cui all'allegato 1 prescrive il divieto della loro commercializzazione].

10. [Resta ferma la facoltà dell'impresa di presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8).

Note all'art. 18:

— Codex Alimentarius.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109:

«Art. 3 *(Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati)*. — 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

a) Omissis.

b) l'elenco degli ingredienti»;

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109:

«Art. 13 *(Lotto)*. — 1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.

3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.

5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

6. L'indicazione del lotto non è richiesta:

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;

c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,

2) avviati verso organizzazioni di produttori o

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;

e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm^2.

7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della 5, Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1.

8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può con proprio decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 117 (La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali), quinto comma, della Costituzione:

«5. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite».

— Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione:

«3. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

09G0093

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2009.

Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2008, con il quale è stato determinato l'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2008 nella misura dell'1,77 per cento;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 27 marzo 2009, n. SP/353.2009, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2008 rispetto al 2007 è risultata pari a 3,77 per cento;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in vigore alla data del 1° gennaio 2008 sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in misura percentuale pari al 3,77 per cento.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in complessivi 247 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

quanto a 76 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, iscritta nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» - Programma «Fondi da assegnare» - U. P. B. 25. 1. 3. «Oneri comuni di parte corrente» sul capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009;

quanto a 171 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale concorso dello Stato agli oneri lordi per adeguamenti retributivi iscritte nell'ambito della missione «Istruzione Universitaria» - Programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria» - U. P. B. 2. 3. 2 «Interventi» sul capitolo 1699 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2009 da riconoscere alle singole istituzioni con le modalità e le condizioni previste dal medesimo art. 2, comma 428.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2009

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 292

09A07626
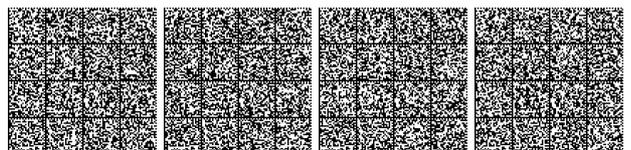
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2009.

Adeguamento stipendiale e indennità del personale di magistratura e equiparati.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi delle categorie di personale statale non contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro-capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, con nota del 27 marzo 2009, prot. n. SP/352.2009, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati. Art. 2 della legge n. 27 del 1981 ed art. 24 della legge n. 448 del 1998», ha comunicato «che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, dal 2005 al 2008 a risultata pari al 10,13%».

Ritenuto che risulta dunque definitivamente applicabile il predetto dato statistico, senza bisogno di far ricorso alla determinazione a titolo di acconto, di cui all'art. 24, comma 2, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il proprio precedente decreto in data 15 maggio 2006, relativo all'adeguamento degli stipendi e delle indennità del personale in riferimento per il triennio 2003-2005, con il quale il trattamento economico del personale stesso è stato aumentato del 12,30 per cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2006 e dell'ulteriore 3,69 per cento a titolo di acconto per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2006 sono incrementate nella misura del 10,13 per cento con decorrenza 1° gennaio 2009, previo contestuale riassorbimento degli incrementi corrisposti per gli anni 2007 e 2008.

Art. 2.

1. Le misure degli stipendi di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1°gennaio 2009 sono incrementati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura del 3,04 per cento per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 2010 e 1° gennaio 2011.

Art. 3.

1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 67

09A07647
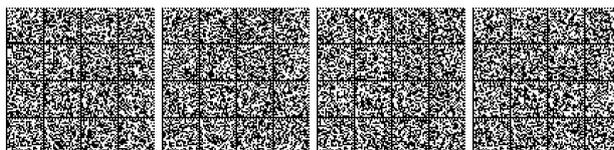
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il regolare svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009». (Ordinanza n. 3787).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge del 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, concernente l'estensione al territorio della regione Lazio della dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto "Roma 2009"» ed in particolare l'art. 1, con riguardo agli effetti dell'approvazione degli interventi sulla disciplina urbanistica vigente nel territorio e l'art. 5 che, per il completamento delle opere, consente al Commissario delegato di derogare a tutte le disposizioni ivi indicate, tra le quali l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente i limiti all'esercizio del potere comunale di deroga agli strumenti urbanistici;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006, e in particolare l'art. 10, che apporta alcune modifiche e integrazioni all'art. 1 della precedente ordinanza di protezione civile n. 3489 del 29 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3597 del 15 giugno 2007, ed in particolare l'art. 3 che apporta alcune modifiche ed integrazioni all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 2005, al fine di accelerare l'espletamento delle necessarie iniziative alla realizzazione dei Campionati mondiali di nuoto;

Vista la nota del Consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, prot. DPG/CG/0012506 del 1° marzo 2007, concernente la possibilità per il Commissario delegato di derogare alla disciplina urbanistica del comune di Roma;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato 9 giugno 2009 prot. n. 180418, nella parte in cui si ritiene che i poteri di deroga del Commissario delegato non trovano limiti nella disposizione dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 sulla deroga agli strumenti urbanistici, e che pertanto tali poteri possono riguardare anche la destinazione di zona, ferma restando la necessità di inserire gli interventi stessi nel piano delle opere approvato dal Commissario delegato avente effetto anche di variante agli strumenti urbanistici;

Ritenuta, in particolare, la necessità e l'urgenza di velocizzare la procedura per l'emanazione dei provvedimenti del Commissario delegato e la conseguente messa in attività degli impianti natatori e relative pertinenze richiesti dalla Federazione internazionale, atteso l'imminente inizio del «grande evento»;

Ritenuto che può pertanto escludersi la necessità del coinvolgimento dell'ente locale, espresso nelle forme dell'intesa con l'assessore all'urbanistica e del conforme parere della giunta comunale, relativamente a quegli interventi in ordine ai quali la deroga, anche rispetto alle previsioni urbanistiche e al regolamento edilizio del comune di Roma previgenti alla variante apportata dal piano delle opere straordinarie approvato dal Commissario delegato, non esorbita dai limiti ordinariamente assentibili ai sensi dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

Ritenuto che va invece ribadita la necessità di coinvolgimento dell'ente locale, mediante intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma ovvero mediante il parere conforme della giunta comunale, per gli altri interventi in cui la deroga disposta dal Commissario delegato, in base ai suoi poteri straordinari, alle previgenti previsioni urbanistiche e del regolamento edilizio, eccede i limiti ordinariamente posti dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

Ritenuto, peraltro, di specificare che tutti gli interventi autorizzati dal Commissario delegato, anche se d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma o con il parere conforme della giunta comunale, devono essere conformi al piano delle opere e degli interventi pubblici e privati occorrenti e funzionali allo svolgimento del «grande evento», approvato dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, risultando perciò conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio del comune di Roma in atto vigenti come risultanti dalla variante loro apportata dall'approvazione commissariale del predetto piano, e che non possono in alcun caso essere effettuati in deroga alle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza;

Rilevato che con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489/2005 il Commissario delegato è stato autorizzato a derogare, tra l'altro, agli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 146, 147, 150 e 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, e ritenuta, pertanto, l'opportunità di precisare che gli atti di assenso dello stesso Commissario delegato alla realizzazione delle opere e degli interventi pubblici e privati occorrenti e funzionali allo svolgimento del «grande evento» tengono luogo delle autorizzazioni di cui agli articoli 146 e 147 del citato decreto legislativo n. 22/2004;

Ritenuto, infine, di ulteriormente specificare che gli atti di assenso di competenza dell'ente locale, ove necessari in
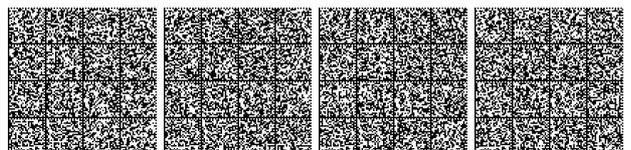
aggiunta a quello commissariale, possono essere rilasciati in qualsiasi momento della procedura straordinaria disciplinata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489/2005, e successive modifiche ed integrazioni, e dunque anche in corso d'opera e successivamente agli atti autorizzativi di competenza del Commissario delegato; nonché che i necessari atti di assenso tengono luogo del permesso di costruire e pertanto, ove sopravvenuti, producono gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

D'intesa con la regione Lazio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 2, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3597 del 15 giugno 2007, dopo le parole «il piano delle opere e degli interventi», sono inserite le seguenti: «, pubblici e privati,».

2. All'art. 1, comma 2, lettera *aa)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, così come modificata dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006, e dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3597 del 15 giugno 2007, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si prescinde dall'intesa con l'assessore all'urbanistica e dal parere della Giunta comunale di Roma relativamente agli interventi per i quali la deroga alle previgenti previsioni urbanistiche e al previgente regolamento edilizio è contenuta entro i limiti consentiti dall'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. In ogni caso tutti gli interventi pubblici e privati realizzati devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali risultanti dalla variante approvata ai sensi della precedente lettera *a)* e non possono essere effettuati in deroga alle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. L'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma o il parere conforme della Giunta comunale, ove necessari, possono intervenire in qualsiasi momento, a prescindere dallo stato di avanzamento degli interventi assentiti dal Commissario delegato o anche dall'avvenuta realizzazione degli stessi. L'assenso del Commissario delegato e, ove necessari, l'intesa con l'assessore all'urbanistica o il conforme parere della Giunta comunale di Roma, tengono luogo del permesso di costruire, con gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. L'assenso del Commissario delegato tiene altresì luogo delle autorizzazioni di cui agli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A07715

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 giugno 2009.

Determinazione, per l'anno 2009, del contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 115 del predetto Codice, concernente il «Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione»;

Visto, in particolare, il comma 3, secondo periodo, del predetto art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'ISVAP e il comitato di gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del vice Ministro dello sviluppo economico, in data 5 maggio 2008, con cui è stato fissato, per l'anno 2007 e per l'anno 2008, nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e riassicurazione, rispettivamente nell'anno 2006 e nell'anno 2007, il contributo che gli aderenti al Fondo di garanzia per i predetti mediatori devono versare al Fondo suddetto;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 2009, n. 19, recante «Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

Visto l'art. 11 del suddetto decreto 30 gennaio 2009, n. 19, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo è determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice;
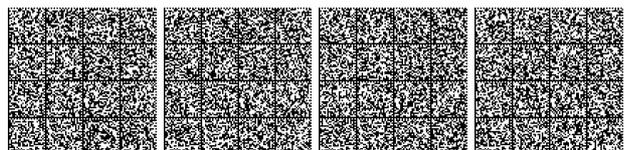
Vista la nota della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la normativa e la vigilanza tecnica n. 42724, in data 12 maggio 2009, al comitato di gestione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, diretta ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento dell'Amministrazione, anche in relazione alle ampie disponibilità del Fondo, a confermare, per l'anno 2009, il contributo in argomento nella misura dello 0,10%, delle provvigioni acquisite nell'anno 2008;

Vista la nota n. 7360 del 21 maggio 2009, con la quale il predetto comitato di gestione ha comunicato di condividere l'opportunità di mantenere per l'anno 2009 la medesima misura del contributo già previsto per l'anno 2008 nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai mediatori;

Vista la nota n. 02-09-00435 del 27 maggio 2009, con la quale anche l'ISVAP ha comunicato di ritenere che l'ammontare del contributo a carico dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, considerate le ampie disponibilità del Fondo, possa essere fissato, per l'anno 2009, nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai medesimi mediatori nell'anno 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2009, è fissato nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2008.

2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2009. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2008.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A07665

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 marzo 2009.

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2008/2009. (Decreto n. 34).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio», che istituisce il sistema nazionale di istruzione;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'art. 1-*bis*;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 e il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009»;

Visto il comma 636 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale occorre definire per l'anno scolastico 2008/2009 i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;

Visto il decreto del 10 ottobre 2008, n. 83 che definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento»;

Visto il decreto del 10 ottobre 2008, n. 84 che definisce le linee guida applicative del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 «Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha stabilito in via generale il principio del contenimento delle spese per tutte le pubbliche amministrazioni;

Considerato che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'obbligo di istruzione è stato innalzato sino al secondo anno della scuola secondaria di II grado;

Decreta:

Art. 1.

Funzione pubblica delle scuole paritarie

Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2008/2009.

I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2008/2009.

Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Piano regionale di riparto

I direttori generali degli Uffici scolastici regionali ripartiscono, tra le diverse tipologie di scuole paritarie, gli stanziamenti assegnati in bilancio tenendo conto del seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art. 3.

Ripartizione delle risorse

Per l'anno scolastico 2008/2009 le risorse finanziarie relative al bilancio 2009 sono ripartite tra i diversi settori (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado) tenendo conto delle somme già erogate in anticipo di cui alla nota prot. n.11052 del 17 ottobre 2008. Sono fatti salvi ulteriori eventuali finanziamenti integrativi derivanti dal riparto delle risorse previste dalla missione I.10 della tabella 7 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, approvato con legge 22 dicembre 2008 n. 204.

Art. 4.

Scuole paritarie senza fini di lucro

I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro ovvero:

- associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile;

- associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico;

- fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;

- enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

- società interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

- altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

- imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006;

- enti pubblici;

- cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile;

- cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.

L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere documentate dai soggetti interessati.

Art. 5.

Scuole dell'infanzia paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:

a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;

b) l' 80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale.

Le risorse di cui alla precedente voce *a)* sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di otto alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Le risorse di cui alla precedente voce *b)* sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale. Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di quindici alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.
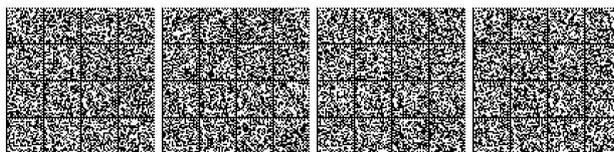
Art. 6.

Scuole primarie paritarie convenzionate

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie che stipulano la convenzione viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;

c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

In caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, è assicurato in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, un contributo di 19.367 euro per classe con almeno dieci alunni; è altresì riconosciuto il contributo annuale sopra indicato riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla legge n. 104/1992. Tale contributo è parametrato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal Gruppo di lavoro provinciale sull'Handicap e previste in convenzione.

Art. 7.

Scuole secondarie di I e II grado paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie sono ripartite come segue:

a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;

b) l'80% è ripartito fra tutte le scuole secondarie di I e II grado senza fini di lucro.

Le risorse di cui al punto a)sono ripartite assegnando a ciascuna scuola secondaria di I e II grado paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente assegnate ed il numero delle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti.

Le risorse di cui al punto *b)* sono assegnate alle scuole senza fini di lucro sulla base del numero degli studenti iscritti e frequentanti nelle tre classi delle scuole secondarie di I grado e nelle prime due classi delle scuole secondarie di II grado, i cui nominativi siano stati segnalati per l'inserimento nell'Anagrafe degli studenti.

Art. 8.

Contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria

Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie convenzionate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 9 gennaio 2008, che accolgono studenti certificati per handicap in base alla legge n. 104/1992, effettivamente iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 settembre 2008, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 18 marzo 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 311

09A07627

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 giugno 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato per la DOCG «Barbera d'Asti» e per la DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;
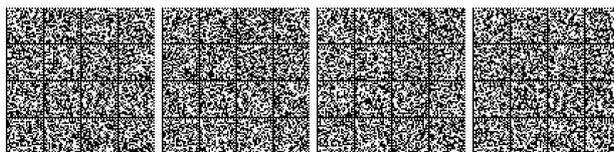
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2008 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbera d'Asti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Albugnano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cortese dell'Alto Monferrato» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto d'Asti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1992 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Loazzolo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia di Castelnuovo don Bosco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto ministeriale 26 settembre 2007 con il quale è stato conferito al Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le DOC «Barbera d'Asti», «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che i piani di controllo e i tariffari presentati dal Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 27 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Piemonte;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato e il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 27 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato con sede in Asti, via Morelli n. 15, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Barbera d'Asti» e per le DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG e delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla competente regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A07531

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzzione al laboratorio «Lachimer - Lab. chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 1° giugno 2007 con il quale al laboratorio «Lachimer - Lab. chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia», ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2.200, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 marzo 2009 e perfezionata in data 4 giugno 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Lachimer - Lab. chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia», ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2.200, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO
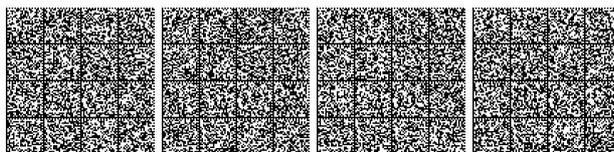
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991allegato III
Polifenoli Totali (>25 mg/Kg)	MPI 01 Rev 3 2009

09A07538

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 giugno 2009.

Adozione dei Piani antincendi boschivi (piani AIB) delle riserve naturali statali «Iona-Serra della Guardia», «Serra Nicolino-Piano d'Albero», «Cropani-Micone» e «Marchesale» presenti nel territorio della regione Calabria, con periodo di validità 2007-2011.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di piano antincendio boschivo per le Riserve naturali statali - giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali;

Vista la nota prot. n. 389 pos. 1/71 del 21 febbraio 2007 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Ufficio per la biodiversità, di inoltro del piano AIB 2007-2011 delle Riserve naturali statali «Iona-Serra della Guardia», «Serra Nicolino-Piano d'Albero», «Cropani-Micone» e «Marchesale» presenti nel territorio della regione Calabria, comprendente il parere favorevole del Corpo forestale dello Stato;

Vista la nota prot. DPN-2007-0009884 del 6 aprile 2007 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB 2007-2011 relativo alle Riserve naturali dello Stato «Iona-Serra della Guardia», «Serra Nicolino-Piano d'Albero», «Cropani-Micone» e «Marchesale» e chiede alla regione Calabria l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota di intesa prot. n. 13225 del 27 febbraio 2009 della regione Calabria - Dipartimento n. 6 agricoltura-foreste-forestazione, con la quale si conferma l'inserimento del piano AIB 2007-2011 delle Riserve naturali statali «Iona-Serra della Guardia», «Serra Nicolino-Piano d'Albero», «Cropani-Micone» e «Marchesale» nel piano AIB regionale, nell'apposita sezione dedicata alle aree protette statali, ai sensi del comma 2 del'art. 8 della legge n. 353/2000;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano *AIB)*, con periodo di validità 2007-2011, predisposto dalle Riserve naturali statali «Iona-Serra della Guardia», «Serra Nicolino-Piano d'Albero», «Cropani-Micone» e «Marchesale», ricadenti nel territorio della regione Calabria.

Roma, 22 giugno 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

09A07666

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 19 giugno 2009.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma, circoscrizione di RM1 e RM2 Civitavecchia e Velletri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota dell'11 giugno 2009 con la quale l'Ufficio provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 4 giugno 2009 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare - circoscrizione di RM1-RM2 Civitavecchia e Velletri;

Vista la nota del 4 giugno delle ore 12.14 dell'AG T DC PSI Area gestione operativa dove si segnala che il problema che inibisce l'applicazione Conservatoria web è di natura generalizzata e interessa tutti gli Uffici;

Vista la nota prot. n. 6441 della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 614 del 17 giugno 2009 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

il giorno 4 giugno 2009 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma circ.ne Rm1 - Rm2 Civitavecchia e Velletri;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il direttore regionale: MOLINARI

09A07615
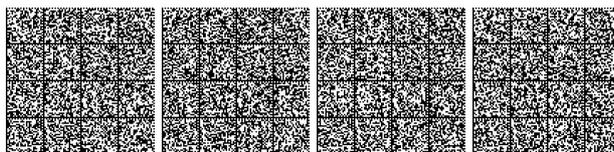
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Domosedan Gel» 7,6 mg/ml

Decreto n. 79 del 19 giugno 2009

Procedura decentrata n. IE/V/0218/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario DOMOSEDAN GEL 7,6 mg/ml gel per mucosa orale.

Titolare A.I.C.: società Orion Corporation con sede in Orionintie 1, FI-02200 Espoo - Finlandia.

Rappresentata in Italia da: società Pfizer Italia con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo n. 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Produttore responsabile rilascio lotti: Orion Corporation nello stabilimento sito in Tengströminkatu 8, FI-20360 Turku (Finlandia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Confezione da 3 ml - A.I.C. n. 104035011.

Composizione:

Principio attivo: Detomidina 6,4 mg/ml (equivalente a detomidina cloridrato 7,6 mg/ml).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: Cavalli.

Indicazioni terapeutiche: Sedazione per facilitare il contenimento in caso di procedure veterinarie non invasive (per es. inserimento del tubo rinogastrico, radiografia, levigatura dei denti) e procedure minori (per es. tosatura, ferratura).

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni

latte: zero ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A07617

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Synulox sospensione iniettabile».

Estratto provvedimento n. 105 dell'8 giugno 2009

Medicinale veterinario: SYNULOX SOSPENSIONE INIETTABILE.

Confezioni bovini:

flacone da 50 ml – A.I.C. n. 100023035;

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 100023047.

Confezioni suini:

flacone da 50 ml – A.I.C. n. 100023062;

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 100023050.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - Latina.

Codice fiscale numero: 06954380157.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (revisione dei medicinali per uso veterinario).

Modifica stampati – tempi di attesa:

bovini (carne): 28 giorni;

bovini (latte): 120 ore/10 mungiture;

suini: 19 giorni.

Eliminazione via di somministrazione sottocutanea per le bovine che producono latte per il consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento alla ditta interessata.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di notifica alla ditta interessata.

09A07545

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Synulox Endomammario».

Estratto provvedimento n. 106 dell'8 giugno 2009

Medicinale veterinario: SYNULOX ENDOMAMMARIO.

Confezione da 12 siringhe - A.I.C. n. 102475011.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 – Latina.

Codice fiscale numero: 06954380157.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (revisione dei medicinali per uso veterinario).

Modifica stampati - tempi di attesa:

bovini (carne): 4 giorni;

bovini (latte): 108 ore/9 mungiture.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento alla ditta interessata.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di notifica alla ditta interessata.

09A07546

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pathozone»

Estratto provvedimento n. 107 dell'8 giugno 2009

Medicinale veterinario: PATHOZONE.

Confezioni:

scatola contenente 1 siringa da 10 ml + salvietta monouso – A.I.C. n. 101299016;

scatola contenente 4 siringhe da 10 ml + 4 salviette monouso – A.I.C. n. 101299028;

scatola contenente 10 siringhe da 10 ml + 10 salviette monouso – A.I.C. n. 101299030.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - Latina.

Codice fiscale numero: 06954380157.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (revisione dei medicinali per uso veterinario).

Modifica stampati – tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 3 giorni;

bovini (latte): 72 ore/6 mungiture.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di notifica alla ditta interessata.

09A07547

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 20% soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 108 dell'8 giugno 2009

Medicinale veterinario: DENAGARD 20% soluzione iniettabile.

Confezioni:

Flacone da 100 ml A.I.C. n. 101564019;

Flacone da 50 ml A.I.C. n. 101564021.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a con sede legale e domicilio fiscale in Largo Boccioni, 1 - Origgio (Varese).

Codice fiscale numero: 02384400129.

Oggetto del provvedimento: D.M. 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Suini: 11 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente Provvedimento entra in vigore dalla data di notifica alla Ditta interessata.

09A07616

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bio Laringo PV».

Estratto provvedimento n. 110 del 12 giugno 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BIO LARINGO PV nelle confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101103036;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101103048.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano – via Vittor Pisani, 16 – codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento del metodo di produzione del principio attivo.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del metodo di produzione del principio attivo che comporta, tra l'altro, la sostituzione dell'antibiotico Neomicina solfato con la Gentamicina solfato utilizzato durante alcune fasi di preparazione del principio attivo.

Si fa presente altresì che rimane invariata la validità del prodotto finito.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07544

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis IB Ma5».

Estratto provvedimento n. 113 del 18 giugno 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB Ma5.

Confezioni:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101935029;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101935043;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101935031;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101935017;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101935056.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl, con sede e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - sostituzione dello stabilizzante e modifica del metodo di sterilizzazione.

Si autorizza la sostituzione dello stabilizzante e la modifica del metodo di sterilizzazione dello stesso mediante vapore a 115°C per 30 minuti.

La composizione ora autorizzata, per ogni dose di vaccino, è la seguente:

principio attivo: virus vivo attenuato della bronchite infettiva ceppo MA5$\geq 10^3$ EID50 (invariato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07540

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis IB H120».

Provvedimento n. 115 del 19 giugno 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB H120, nelle confezioni:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101863037;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101863025;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101863052;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101863064;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101863076.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo II: sostituzione stabilizzante.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la sostituzione dello stabilizzante «Redox» attualmente autorizzato con il nuovo stabilizzante «Dog» per la preparazione del prodotto finito. Modifica quali-quantitativa della composizione relativa agli eccipienti.

La variazione suddetta comporta la modifica quali-quantitativa della composizione relativa agli eccipienti.

La composizione per dose ora autorizzata è la seguente:

Principi attivi: invariati;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità del prodotto finito in confezionamento integro e correttamente conservato resta invariata a 24 mesi e, dopo ricostituzione 2 ore.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis ND Hitchner».

Provvedimento n. 117 del 19 giugno2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «NOBILIS ND HITCHNER», nelle confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101857023;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101857047;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101857062;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101857074;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101857086.

Titolare A.I.C.: Internet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo II: sostituzione stabilizzante.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la sostituzione dello stabilizzante «Redox» attualmente autorizzato con il nuovo stabilizzante «Dog» per la preparazione del prodotto finito. Modifica quali-quantitativa della composizione relativa agli eccipienti.

La variazione suddetta comporta la modifica quali-quantitativa della composizione relativa agli eccipienti.

La composizione per dose ora autorizzata è la seguente:

Principi attivi: invariati.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità del prodotto finito in confezionamento integro e correttamente conservato resta invariata a 24 mesi e, dopo ricostituzione 2 ore.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07619

Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Cryomarex HVT».

Estratto decreto n. 76 del 12 giugno 2009

Nuova denominazione: CRYOMAREX HVT.

Titolare A.I.C.: Merial Italia SpA, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 16 – codice fiscale 00221300288.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: officina Merial Italia S.p.A. di Chignolo Po (Pavia) e officina Merial Laboratoire Porte des Alpes – Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala di vaccino da 1000 dosi - A.I.C. n. 101168033;

fiala di vaccino da 2000 dosi - A.I.C. n. 101168045.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito contiene:

principio attivo: virus della malattia di Marek, ceppo HVT FC-126, sierotipo 3, con titolo non inferiore a 1.000 UFP;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne – pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei polli da carne e delle pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Tempi di attesa: carne e visceri: zero giorni.

Validità:

vaccino non ricostituito: 36 mesi;

vaccino ricostituito: 1 ora, se conservato a temperatura non superiore a 27°C;

dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07543

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino in «Montefalco Sagrantino», e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Umbria a seguito della richiesta formulata alla stessa Regione dal Consorzio tutela vini Montefalco intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino nonché la variazione della medesima denominazione in «Montefalco Sagrantino».

Visto il parere favorevole formulato dalla Regione Umbria in merito predette alle modifiche proposte dal Consorzio tutela vini Montefalco al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino;

Ha espresso, nella riunione del giorno 12 giugno 2009, presente il funzionario della Regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «MONTEFALCO SAGRANTINO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» è riservata al vino rosso, nelle tipologie «Secco» e «Passito», che risponda alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno «Sagrantino».

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria ubicati nella provincia di Perugia.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per San Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello, toccando successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimità delle Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel-Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 e raggiunge q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente, indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimità del passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca quota 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini) e q. 456. Continua in direzione C. Casali (q. 459) e della frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415 e 409. Prosegue in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427 e 454 e percorre sempre detta carrareccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in direzione nord lungo il fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimità di C. Regnicolo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436 e q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando successivamente le quote 422, 431, e 435. Da località Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per 5. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimità di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in prossimità di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e più oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge località il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C. S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica. Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimità di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per Santa Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350 e 382 e, poco oltre, imbocca la carrareccia che raggiunge a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrareccia che scende a quota 372 e 315. Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290 e 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimità di q. 294, indi in direzione nord-ovest raggiunge Ponte di Ferro lo supera passando per le quote 257, 251, 247 e 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimità di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il fosso Rubbiantino, toccando le quote 221, 226 e 228 e poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte, in prossimità di q. 316 che segue per breve tratto. Quindi risale l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436 la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435 (Casemarco), C. La Botte, podere La Romita, q. 395 e C. Piccini fino a raggiungere il fosso Castellara, in prossimità della q. 470. Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la località Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la località Bentino lungo il quale risale toccando q. 378 fino a raggiungere la q. 550. Sempre lungo il corso d'acqua la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 metri fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi in direzione nord costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimità di q. 647. Ridiscende tale fossato in direzione nord est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino alla prossimità della q. 455. Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest colle del Pino e raggiunge il fosso di Nasso., lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il rio dell'Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimità di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuo-

no, lo percorre in direzione nord-est fino ad incrociare la carrareccia per la località di Collacio. La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il fosso Rapace. Segue il fosso Rapace, in direzione nord fino in prossimità di Limigiano, punto di confluenza con il fosso Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna. Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimità di C. Pesci dove incontra la via Ducale che percorre fino a q. 198 poco oltre ponte dell'Isola. Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q. 213 in prossimità di Capro, riprende la via Ducale che percorre fino a Bevagna e più esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il torrente Teverone. Da qui la linea di delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.
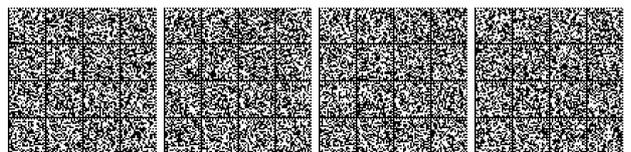
Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.

4.2 *Densità di impianto.*

Per i nuovi impianti ed i reimpianti, effettuati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima di impianto dovrà essere di 4.000 ceppi per ettaro e, la distanza tra i filari non dovrà superare i 2,50 metri lineari.

4.3 *Forme di allevamento e sesti di impianto.*

I sesti di impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conseguire la migliore qualità o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.4 *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva ad ettaro, ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino», è di 8000 chilogrammi per ettaro di vigneto. Fermo restando tale limite, per i nuovi impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima per ceppo è fissata in 2,5 chilogrammi.

Al limite massimo di produzione ad ettaro sopra indicato, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato, altrimenti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

La Regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve di cui all'art. 2, destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» Secco, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.50%; fermo restando tale limite, le uve destinate alla tipologia «Montefalco Sagrantino» Passito, dopo appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 17,00%. Per la tipologia «Secco», qualora venga indicata la menzione «Vigna», le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,50%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione.

5.1 *Zona di vinificazione e imbottigliamento*

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all' art. 3.

Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei comuni di Foligno e Spoleto che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

5.2 *Elaborazione.*

Le tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Nel caso della tipologia «Secco», qualora venga indicata la menzione «Vigna» non può essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve.

5.3 *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il «Montefalco Sagrantino» Secco, ed al 35% riferito allo stato fresco dell'uva per la tipologia Passito.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non rispettivamente il 70% ed il 40%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

In caso di rese superiori rispettivamente al 70% ed al 40% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto vino.

5.4 *Invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia.*

Il vino «Montefalco Sagrantino» nelle tipologie Secco e Passito deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno trentatre mesi, a decorrere dal ° dicembre dell'anno di produzione delle uve, di cui - per la sola tipologia Secco - almeno dodici mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione.

Inoltre, il vino «Montefalco Sagrantino» nelle tipologie Secco e Passito non può essere immesso al consumo se non dopo aver effettuato un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi.

5.5 *Appassimento.*

Per quanto riguarda il vino «Montefalco Sagrantino» nella versione Passito viene ammessa, oltre all'appassimento naturale, la pratica del controllo dell'umidità. In questo caso gli ambienti possono essere soggetti al trattamento di deumidificazione e di eventuale abbassamento della temperatura ambientale. E' comunque vietato il ricorso al riscaldamento.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» Secco all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol (13,50% vol nel caso della tipologia con la menzione «Vigna»);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Il vino denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» Passito all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'affinamento;

odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;
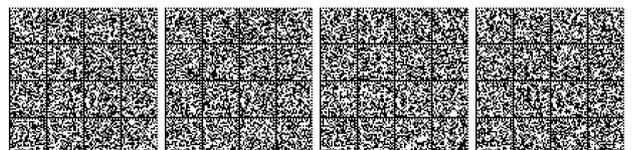
sapore: dolce, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol; residuo zuccherino minimo: 80 grammi/litro;

residuo zuccherino massimo: 180 grammi/litro; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 35 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

7.1 *Qualificazioni.*

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 *Indicazione menzione «Vigna».*

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive in associazione alla menzione «Vigna» purché le uve, da cui il vino cosi qualificato è stato ottenuto:

vengano indicate all'atto della denuncia all'Albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve

siano vinificate separatamente e, le uve e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.

7.3 *Caratteri e posizione in etichetta.*

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino», il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Montefalco», della stessa evidenza e medesima base colorimetrica. È indifferentemente ammessa la disposizione su una o due righe della denominazione «Montefalco Sagrantino».

Inoltre la specificazione di tipologia «Secco» è facoltativa mentre è obbligatoria la specificazione di tipologia «Passito»: queste dizioni devono figurare al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» ed essere scritte in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Montefalco».

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di capacità non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 164/1992.

Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere di vetro scuro e chiuse con tappo in sughero. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

09A07532

BANCA D'ITALIA

Nomina dei Commissari straordinari e dei componenti del Comitato di sorveglianza della Delta S.p.a., in Bologna, e di SediciBanca S.p.a., in Roma, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 28 maggio 2009, ha nominato i signori prof. avv. Bruno Inzitari, rag. Enzo Ortolan e dott. Antonio Taverna Commissari straordinari e i signori dott. Luca Bocci, prof. Paolo Antonio Cucurachi e avv. Vittorio Donato Gesmundo componenti del Comitato di sorveglianza della Delta S.p.a., con sede in Bologna, e di SediciBanca S.p.a., con sede in Roma, poste in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2009.

Si comunica altresì che nelle riunioni del 28 maggio e del 3 giugno 2009, tenute dal Comitato di sorveglianza rispettivamente di SediciBanca S.p.a. e di Delta S.p.a., l'avv. Vittorio Donato Gesmundo è stato nominato Presidente del Comitato stesso per entrambe le procedure.

09A07667

Nomina del Commissario straordinario, dei componenti del Comitato di sorveglianza e del Presidente del suddetto Comitato della Independent Global Managers Società di gestione del risparmio per Azioni (IGM SGR S.p.A.), in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento dell'8 giugno 2009, ha nominato il signor prof. Filippo Annunziata Commissario straordinario e i signori avv. Francesco Bochicchio, prof. Claudio Cacciamani e dott. Roberto Tedeschi componenti del Comitato di sorveglianza della «Independent Global Managers Società di Gestione del Risparmio per Azioni (IGM SGR S.p.A.)», con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 giugno 2009.

Si comunica altresì che nella riunione dell'8 giugno 2009, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. Claudio Cacciamani è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

09A07668

Nomina del Commissario straordinario, dei componenti del Comitato di sorveglianza e del Presidente del suddetto comitato, della Banca Popolare di Garanzia società cooperativa per azioni, in Padova, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del 22 maggio 2009 la Banca d'Italia ha nominato il signor dott. Isacco Marchesini Commissario straordinario e i signori prof. Roberto Bottiglia, avv. Diego Manente e dott. Renzo Sartori componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca Popolare di Garanzia società cooperativa per azioni», con sede in Padova, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2009.

Nella riunione del 25 maggio 2009, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Renzo Sartori è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

09A07669
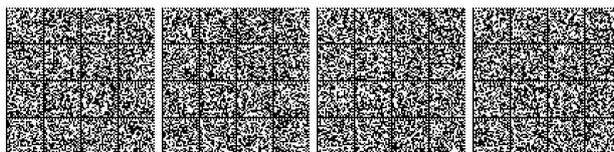
RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 giugno 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2009 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 30 giugno 2009).

Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 58, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «*Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi*».

09A07872

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-155) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
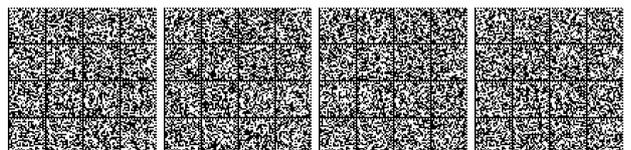
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.